



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 21/10/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 30 settembre 2010, n. 220

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 9.936 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso denominato "Lomuscio 2" da realizzarsi nel Comune di Minervino Murge (Ba) località "Lomuscio", ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società: Solare di Minervino S.r.l., con sede legale in Minervino C.da Lomuscio, ed amministrativa in Altamura alla via Bruxelles N. 5.

Il giorno 30 settembre 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;

la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;

il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;

la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Solare di Minervino S.r.l., con nota prot. n. 14350 del 23/12/2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di:

Un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) denominato "Lomuscio 2" della potenza di 9,936 MW, ubicato in località "Lomuscio" nel Comune di Minervino Murge, mediante installazione di N. 400 Inseguitori solari, su circa 65 Ha di terreni agricoli che verranno completamente recintati e tenuti a pascolo per allevamenti zootecnici allo stato brado; con connessione della produzione di detto impianto alla RTN in Spinazzola/Podice sulla costruenda Stazione Terna, come da STMG rilasciata dalla Terna, tramite "L'opera Connessa" del cavidotto Minervino/Lomuscio-Spinazzola/Podice, sottostazione 20/150 kV e conseguente cavidotto di collegamento alla RTN, già autorizzata con Atto Dirigenziale n. 219 del 30 settembre 2010.

l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 9,936 MW oggetto della presente Autorizzazione Unica non è soggetta alla legge regionale n. 11 del 12 aprile 2001, s.m.i. di verifica ambientale ai sensi dell'art. 10 della Legge Regione n. 25 del 3 agosto 2007;

il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota prot. n. AOO/046/159 del 12/01/2010 - 0000130 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assensi comunque denominati dalle leggi vigenti;

il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota prot. n. AOO/159 del 11/02/10 - 0002223 convocava la riunione della conferenza di servizi per il giorno 15/03/2010;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

Regione Puglia, Servizio Urbanistica Ufficio Attuazione PUTT con nota del 08/06/2010 prot. 2165,

inerente la realizzazione dell'impianto di produzione di Minervino Lomuscio 2, comunicava che fermo restando la verifica, di competenza comunale, in ordine al non interessamento di terreni irrigui o ad alta e qualificata produttività, tutelati dalla L.R. 56/80 (art. 51), nonché il rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 7 del D.Lgs 387/2003, per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, si rileva che l'area interessata dall'installazione degli inseguitori solari, la sottostazione di trasformazione da 20 kV a 150 kV e il cavidotto interrato AT, ricadono in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal PUTT/P, pertanto lo scrivente Servizio non ha nel merito alcun parere di competenza da esprimere.

Regione Puglia, Servizio Lavori Pubblici, Ufficio Genio Civile Coordinamento STP BA/FG-Bari, con nota del 12/03/10 prot. 23306 comunicava che per quanto di competenza, esprime il proprio parere in ordine alla fattibilità dell'intervento proposto dalla Società Solare di Minervino di Altamura. Comunica, ad ogni buon fine, che il prescritto parere, ai sensi degli artt. 83 e 93 del D.P.R. n. 380/01 nonché della L.R. n. 13/2001 Art. 27, riguarderà il progetto esecutivo strutturale secondo le Norme di cui al D.M. 14/01/2008 e relativa circolare in data 05/08/2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Comunica, da ultimo, che:

- a) nel caso l'intervento proposto per quanto in oggetto indicato, dovesse costituire variante agli strumenti Urbanistici Comunali, il Dirigente dell'ufficio Tecnico del comune interessato dovrà richiedere preliminarmente il previsto parere di cui all'art. 89 del richiamato D.P.R. n. 380/01;
- b) nel caso l'intervento interferisca con corsi di acque pubbliche, il soggetto Committente dovrà richiedere Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 Artt.93.96.97.98.

Regione Puglia, Servizio Attività Estrattive - Bari, con nota del 15/03/10, Prot. 1956, comunicava ai soli fini minerali (T.U. 11.12.1933 n. 1775), limitatamente alla realizzazione del tracciato/linea elettrica in progetto, il proprio nulla osta di massima.

Nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette a tutela, la società dovrà, comunque, inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. 1775/33, art. 20.

In fase di realizzazione dell'opera, la società è tenuta, altresì, a posizionare gli elettrodotti a distanza di sicurezza, dal limite dell'area di scavo eventuali cave in esercizio e/o dismesse, non inferiore a Mt 20 (metri venti) come previsto dal D.P.R. aprile 1959. n. 128 sulle "norme di Polizia delle miniere e delle cave"

Regione Puglia, Area Politiche Rurali, Ufficio Foreste, con nota del 22/02/10 Prot. 608, comunicava che i lavori inerenti alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, interessano terreni ubicati in agro del Comune di MINERVINO MURGE (BA), non sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del RDL 32677/23. Pertanto detta richiesta non necessita di alcun parere da parte dello scrivente Servizio Foreste. Si fa presente che l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto, non classificabili come "bosco", necessita comunque di preventiva autorizzazione rilasciata dallo scrivente Settore, così come previsto dal Regolamento Regionale n.10 del 30.06.2009 "Tagli Boschivi".

Ministero Per i Beni ed Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia-Bari con nota del 16/02/10/ Prot. 0000480, comunicava che l'intervento ricadente in area non sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.

La società Solare di Minervino SrL, con nota del 27/04/10 provvedeva a consegnare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Ufficio Operativo di Bari e all'Ufficio Energia, la "Carta Archeologica" del sito interessato, richiesta per l'impianto similare e vicinioro al l'impianto di Agrienergy di Bari Srl.

Ministero Per i Beni ed Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia con nota prot. n. 2880 del 18.3.2010 comunica che con lettera della Soprintendenza BAP di Bari n. 186 del 8.1.2010 ha comunicato che l'area interessata dall'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica in contrada "Lomuscio" del Comune di Minervino Murge non risulta formalmente sottoposta a tutela paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42/2004. Per quanto attiene al cavidotto interrato, il collegamento Minervino Murge- Spinazzola, rilevato che questo attraversa il "Tratturo regio Melfi-Castellaneta" sottoposto a vincolo archeologico in virtù del D.M. 22 dicembre 1983 e a vincolo paesaggistico in virtù dell'art. 142 comma 1 lett. m) del D.Lgs. n. 42/2004, considerato che su tale questione la Soprintendenza BAP di Bari con la precitata nota e la Soprintendenza archeologica di Taranto con lettera n. 458 del 11.01.2010 non hanno manifestato parere contrario, considerato altresì che il cavidotto in questione verrà posizionato alla profondità non inferiore a m. 2,00 dalla quota S.r. n. 168 (ex tratturo regio) e tale, comunque, da non determinare impatto visivo, ritiene di autorizzare, limitatamente all'attraversamento dell'area tratturale la predetta operazione a condizione che dopo l'intervento, sia ripristinato lo stato dei luoghi. Sarà compito della Soprintendenza archeologica di valutare l'opportunità di attivare sull'area in questione ogni eventuale verifica preventiva dell'impatto archeologico dell'opera a farsi.

ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) Ufficio DAP/Bat-Bari, con nota prot. 35714 del 20/07/10, comunicava per quanto di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico con le seguenti prescrizioni:

3 A base dei casseri di fondazione si utilizzino dei teli di tessuto - non tessuto, non credibili dalle acque, a protezione del terreno sottostante, prevenendo così ogni contatto con il calcestruzzo sia durante la fase di getto che durante la fase di indurimento.

3 La gestione delle terre e rocce da scavo sia realizzata in conformità dell'alt. 186 del D.Lgs n.152/2006 ed all'art. 2 del Regolamento Regionale 12 giugno 2006 n. 6.

3 La gestione degli inerti da costruzione e demolizione sia realizzata in conformità agli artt. 3 e 5 del Regolamento Regionale 12 giugno 2006 n.6.

3 Il progetto deve essere completato da un elaborato che indichi il bilancio di produzione (espresso in m3) di materiale da scavo e/o da demolizione e/o di rifiuti, in conformità all'art. 6 del Regolamento Regionale 12 giugno 2006 n. 6.

3 Non ritenendo estendibili, le motivazioni che hanno portato all'accettazione dei plinti di fondazione in c.a. degli inseguitori solari (opere per altro provvisorie), alla costruzione del muro di recinzione delle aree interessate in cemento armato, e fermo restando quanto il Comune di Minervino Murge vorrà determinare circa il rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.G. in materia di recinzione per le zone qualificate come "EI", si accetta la soluzione proposta connota datata 14/07/2010, previa predisposizione con la dovuta frequenza di apposti varchi per la circolazione della fauna selvatica, qualora la società non ritenga di adottare la soluzione proposta in sub ordine con precedente nota, datata 05/07/10, ed ottimale dal punto di vista ambientale, della piantumazione di doppia fila di alberi sempre verdi.

3 Prima della cantierizzazione dell'impianto dovrà essere comunicato a questo Dipartimento il crono programma dei lavori ed in particolare le date di messa in opera dei plinti di fondazione degli inseguitori solari.

ADB-Puglia (Autorità di Bacino per la Puglia) Bari, con nota Prot. 005490 del 10/05/2010 e Prot. 006859 del 28/05/2010 esprimeva parere di conformità al PAI. degli interventi previsti nell'area dell'impianto "Minervino 2" e del tratto del tracciato del cavidotto di collegamento alla Rete Elettrica Nazionale su cui non è stato precedentemente espresso alcun parere di competenza, con le seguenti prescrizioni:

1. Le fasce di rispetto che individuano le aree a pericolosità idraulica, derivanti dallo studio di

compatibilità effettuato sull'area del campo fotovoltaico, non devono essere interessate dalla realizzazione di alcun manufatto (pannelli, strutture prefabbricate, strade, recinzioni, etc.) che impedisca il libero deflusso delle acque;

2. in corrispondenza degli attraversamenti degli impluvi in subalveo, la posa del cavidotto di collegamento alla Rete Elettrica Nazionale e di quello interno all'impianto deve presentare profondità tali, in base alla reale granulometria degli strati interessati, da non risentire in maniera alcuna della capacità erosiva della corrente idrica corrispondente ad eventi di piena duecentennale;

3. devono essere garantite adeguate condizioni di sicurezza durante la permanenza dei cantieri, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;

4. per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree, devono essere individuati siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia;

5. deve essere evitato ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione, sia durante le fasi di cantiere sia a completamento dei lavori.

Si esprime parere di non conformità al PAI per la realizzazione della recinzione all'interno delle fasce a diversa pericolosità individuate dallo studio idrologico e idraulico consegnato con nota del 08/03/2010, e ribadisce che le fasce di rispetto che individuano le aree a pericolosità idraulica, derivanti dallo studio di compatibilità effettuato sull'area del campo fotovoltaico, non devono essere interessate dalla realizzazione di alcun manufatto, compresa la recinzione, che impedisca il libero deflusso delle acque;

Comune di Minervino Murge, con parere reso in seno alla conferenza del 15/03/10 attestava che non si riscontrano disarmonie sostanziali con le modalità con cui sarà realizzato l'impianto. Particolare attenzione è da porsi per garantire il ripristino (atto a riportare il territorio alla sua originaria vocazione agricola) e all'ottenimento di parere favorevole anche da parte della AdB per la presenza di reticolo fluviale (anche se di importanza limitata) ed aree dissesto di cava (come da tavole aggiornate di PAI). Non si rilevano particolari interferenze con le pianificazioni esistenti. E' stata verificata la coerenza del progetto con le NTA del PDF comunale, la coerenza con il Piano Urbanistico Tematico Territoriale della Regione Puglia, con il Piano Urbanistico Generale adottato dal comune. È stata verificata inoltre, l'assenza di interferenze con aree protette sia regionali sia nazionali.

ASL Bat-Andria-Ufficio Direzione Prevenzione Ufficio di Andria con Fax del 25/01/10, trasmetteva "parere favorevole";

Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni - Ufficio Territoriale di Puglia e Basilicata - Bari, con nota prot. 3565 del 15/03/10 emetteva "Nulla Osta" Provvisorio per l'impianto Produzione di Minervino;

Comando Militare Esercito - Puglia con nota del 31/05/10 prot. MD/E 24472/0010036 in merito all'Impianto di produzione di Minervino comunicava il "Nulla Osta" di Forza Armata alla realizzazione degli impianti previsti con la prescrizioni in fase di Esecuzione Preventiva della Bonifica di Residui Bellici sul sito interessato.

Comando Aeronautica Militare Comando Scuole AM 3 Regione Aerea/Bari. con nota prot. 12741 del 08/03/2010 comunicava il "Nulla Osta" della A.M. per l'autorizzazione dell'opera in oggetto, per gli aspetti demaniali di competenza.

Enac - Roma, con nota prot. 0008018 Dir/Gen/AOC del 5.2.2010, comunicava che:

3 l'impianto fotovoltaico in oggetto data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;

3 l'opera rispetta i vincoli previsti dal regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;

3 l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;

3 non risultano pertanto implicazioni al riguardo;

rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla-osta alla realizzazione della suddetta opera.

AQP SpA - Ufficio Territoriale di Trani con nota prot. 43314 del 06/04/10 detto Ente in merito all'attraversamento dei cavidotti di collegamento in sottopasso della condotta idrica "Minervino/Canosa" comunicava il proprio "Nulla Osta" per l'esecuzione dei richiesti attraversamenti, con la prescrizione che la committente dovrà preventivamente sottoscrivere l'atto di "Convenzione" per l'esecuzione di tali lavori.

Ministero dell'Interno-Vigili del Fuoco Ufficio Prevenzione Bari con nota Prot. 5135 del 23/02/10 comunicava il proprio "Nulla Osta" all'esecuzione degli impianti previsti non essendo gli stessi inclusi fra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.

Rilevato che:

Il parere di non conformità in merito alla recinzione rilasciato dalla Autorità di Bacino della Puglia risulta superato dalle modifiche progettuali prescritte e concordate con Arpa Puglia;

la Società Solare di Minervino S.r.l. ha depositato il contratto di disponibilità delle aree necessarie all'impianto di produzione, sottoscritto con la società proprietà Avicola Ovomurgia Sarl, e regolarmente registrato all'Ufficio competente il 03/08/2010 al N. 4974.

In aggiunta a quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D.Lgs. 387/03, l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 s.m.i. dispone che "si considera acquisito l'assenso delle 'amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata", pertanto alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. AOO_159 - 06/08/2010 n. 12268 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) denominato "Lomuscio 2" della potenza di 9,936 MW, ubicato in località "Lomuscio" nel Comune di Minervino Murge, mediante installazione di N. 400 Inseguitori solari, su circa 65 Ha. di terreni agricoli che verranno completamente recintati e tenuti a pascolo per allevamenti zootecnici allo stato brado; con connessione della produzione di detto impianto alla RTN in Spinazzola/Podice sulla costruenda

Stazione Terna, come da STMG rilasciata dalla Terna, tramite "L'opera Connessa" del cavidotto Minervino/Lomuscio-Spinazzola / Podice con sottostazione 20/150 kv e conseguente cavidotto di collegamento alla RTN, già autorizzato alla Agrienergy di Bari Srl società collegata alla Solare di Minervino Srl.

in data 2 settembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Solare di Minervino Srl, ed il Comune di Minervino Murge l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 9 settembre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 11883 e della Convenzione al repertorio n. 11884;

come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 220 del 30 settembre 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) denominato "Lomuscio 2" della potenza di 9,936 MW, ubicato in località "Lomuscio" nel Comune di Minervino Murge, mediante installazione di N. 400 Inseguitori solari, su circa 65 Ha. di terreni agricoli che verranno completamente recintati e tenuti a pascolo per allevamenti zootecnici allo stato brado; con connessione della produzione di detto impianto alla RTN in Spinazzola/Podice sulla costruenda Stazione Terna, come da STMG rilasciata dalla Terna, tramite "L'opera Connessa" del cavidotto Minervino/Lomuscio-Spinazzola/Podice con sottostazione 20/150 kv e conseguente cavidotto di collegamento alla RTN, già autorizzata con Atto Dirigenziale n. 219 del 30 settembre 2010.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Solare di Minervino S.r.l. con sede legale in Minervino C.da Lomuscio, ed amministrativa in Altamura alla via Bruxelles 5, Partita IVA N. 06933300722, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) denominato "Lomuscio 2" della potenza di 9,936 MW, ubicato in località "Lomuscio" nel Comune di Minervino Murge, mediante installazione di N. 400 Inseguitori solari, su circa 65 Ha. di terreni agricoli che verranno completamente recintati e tenuti a pascolo per allevamenti zootecnici allo stato brado, con connessione della produzione di detto impianto alla RTN in Spinazzola/Podice sulla costruenda Stazione Terna, come da STMG rilasciata dalla Terna, tramite "L'opera Connessa" del cavidotto Minervino/Lomuscio-Spinazzola/Podice con sottostazione 20/150 kv e conseguente cavidotto di collegamento alla RTN, già autorizzata con Atto Dirigenziale n. 219 del 30 settembre 2010.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Solare di Minervino S.r.l. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovranno assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

durata di anni venti, per le opere realizzate della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

durata illimitata, per le opere realizzate dalla Società di trasporto dell'energia alla Rete di trasmissione Nazionale.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e

all'esercizio dell'impianto fotovoltaico, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, e dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, dovranno depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune di Minervino Murge il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);

a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Minervino Murge.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 11 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
